

CAMERA DEI DEPUTATI N. 102

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati IOZZELLI e PENAZZATO

Presentata il 17 luglio 1958

Sulla affrancazione nelle colonie miglioratarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dell'affrancazione fu già proposto alla attenzione della Camera nella precedente legislatura ma non poté essere discusso.

Lo ripresentiamo oggi, nella convinzione che sia necessario affrontarlo e risolverlo, non solo per motivi sociali ma altresì per concorrere, anche attraverso questa via, al più largo sviluppo produttivo della nostra agricoltura.

La proposta di legge che ci onoriamo di presentare si inquadra nella più vasta politica di riforma che, con il precipuo fine dello sviluppo della piccola proprietà coltivatrice e della valorizzazione del lavoro contadino, ebbe i suoi pilastri nelle leggi di riforma fondiaria e nei provvedimenti ordinati alla più larga diffusione e al sostegno della piccola proprietà coltivatrice.

Di fronte a questi più vasti provvedimenti, che largamente favoriscono categorie tra le più disagiate dei lavoratori agricoli, appare equo ed urgente provvedere a garantire una simile prospettiva in quelle forme di contratto, caratteristiche di alcune zone del nostro Paese, denominate « colonie miglioratarie ».

In questi tipici contratti, i coloni, succedutisi spesso di generazione in generazione nell'ambito della stessa famiglia, non solo hanno duramente e pazientemente lavorato i fondi ottenuti a colonia, ma vi hanno apportato notevoli miglioramenti, trasformando in moltissimi casi zone aride o balze deserte in vigneti e oliveti, e ciò con mezzi propri e con l'impegno della loro tenacia e di una incrollabile volontà.

A questi coloni, che profondamente la invocano, la legge deve consentire, e con procedura snella, l'affrancazione, affinché essi possano superare un contratto in tanta parte precario, veder coronato un proposito lungamente coltivato, migliorare la loro condizione, raggiungere un assetto di tranquillità e, nel contempo, perseverare con ancor più tenace volontà nel miglioramento del fondo, a vantaggio comune e non solo individuale.

I proponenti confidano nella viva comprensione degli onorevoli colleghi per l'approvazione della presente proposta, che attuerà una concreta opera di giustizia e darà una più sicura pace sociale ad alcune zone della nostra campagna, che da tempo la invocano e l'attendono.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Quando il possesso del fondo da parte del colono miglioratario coltivatore diretto duri da più di trent'anni e sul fondo siano

state apportate migliorazioni, la colonia è dichiarata perpetua ed è regolata dalle norme del titolo IV del libro III del Codice civile. Il diritto di affrancazione può, però, esercitarsi subito dopo l'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Il capitale per l'affrancazione verrà determinato in caso di canone in danaro in base al canone corrisposto dal colono nel 1938, aumentato di 20 volte; in caso di canone in natura, a norma della legge 11 giugno 1925, n. 998. Quando però le migliorazioni sono effettuate ad esclusivo carico del colono, il prezzo di affrancazione è determinato dal valore originale del terreno, a norma dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

ART. 3.

L'affrancazione non si applica in quei casi in cui il proprietario del terreno dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra, della quale il proprietario deve assumere la coltivazione diretta, purché non superi complessivamente i dieci ettari.

ART. 4.

Nel caso che il proprietario, in base all'articolo precedente, intenda coltivare direttamente il terreno, potrà chiederne la riconsegna con la fine dell'annata agraria successiva alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, a mezzo di disdetta, purché fra la pubblicazione della legge e la fine dell'annata agraria intercorrano almeno 6 mesi. Al colono miglioratario, in questo caso, sono dovute le indennità per le opere di miglioramento effettuate sul terreno.

ART. 5.

Ai casi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.